



Città di Melegnano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 31 del 22/03/2016

ORIGINALE

Oggetto :	ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO
------------------	---

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTIDUE** del mese di **MARZO** alle ore **20:45** , nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è Il Consigliere Anziano **Cosimo Santo** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	Funzione	P	A
1	BELLOMO VITO	SINDACO	X	
2	ROSSETTI PIER ANTONIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	X	
3	PALMA SILVANA	VICE PRESIDENTE	X	
4	SANTO COSIMO	CONSIGLIERE ANZIANO	X	
5	PASSERINI SIMONE	CAPOGRUPPO	X	
6	MODINI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
7	TRIPODI ROCCO	CONSIGLIERE	X	
8	BORSOTTI PAOLA	CONSIGLIERE		X
9	VIOLA CINZIA	CONSIGLIERE	X	
10	SCHIANCHI GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
11	MARTELLI LUIGI	CAPOGRUPPO	X	
12	MEZZI PIETRO	CAPOGRUPPO	X	
13	ROSSI TOMMASO	CONSIGLIERE	X	
14	POSSENTI DAVIDE	CAPOGRUPPO	X	
15	CORBELLINI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
16	NINFO DARIO	CONSIGLIERE	X	
17	ROSSI LUCIA	CAPOGRUPPO		X
18	CAPUTO RAFFAELA	ASSESSORE	X	
19	PONTIGGIA LORENZO	ASSESSORE	X	
20	CAPRIOTTI RITA	ASSESSORE	X	
21	RAIMONDO CARMINE FABIO	ASSESSORE	X	

Totale Consiglieri Presenti n. 15	Totale Consiglieri Assenti n. 2
Totale Assessori Presenti n. 4	Totale Assessori Assenti n. /

Partecipa il il Vice Segretario **Dott. Lorenzo Bussoletti**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale ai sensi dell'art.55 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la trattazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate tributarie;

Visto l'art. 27, commi 7 ed 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), che disciplinando la materia tutela delle strade ed aree pubbliche recita: *"7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione. 8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava."*

Osservato che il corrispettivo così come formulato essendo legato ad una contro prestazione è giuridicamente assimilato al canone patrimoniale non ricognitorio ed ontologicamente distinto dai canoni patrimoniali ricognitori ed alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o imposta comunale sulla pubblicità;

Fatto constare che è pertanto possibile applicare sulle medesime occupazioni già gravate da Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o imposta comunale sulla pubblicità altresì il canone patrimoniale non ricognitorio;

Osservato che tale principio giuridico è stato stigmatizzato nella sentenza 6459 del 31/12/2014 emessa dal Consiglio di Stato che ha affermato *"Il canone medesimo va preteso dall'amministrazione anche nell'ipotesi in cui per la stessa occupazione è già corrisposta la TOSAP e la COSAP (cfr. sul punto, ad es., Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2006 n. 23244 e 31 luglio 2007 n. 16914), trattandosi comunque – come detto innanzi – di una entrata patrimoniale espressamente stabilita da una disposizione di legge, ossia dall'anzidetto art. 27, commi 7 e 8, del D.L.vo 285 del 1992"*;

Inoltre nella medesima sentenza si afferma che le fonti normative che legittimano l'istituzione del canone patrimoniale non ricognitorio sono *"(omissis) – per l'appunto – l'art. 27, commi 7 e 8, del D.L.vo 285 del 1992, l'art. 3, comma 149, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha conferito al Governo la delega per la revisione dei tributi locali, l'art. 52, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, che in attuazione di tale delega dispone che "le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie" e l'art. 14, comma 6, del D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*; a supporto di tale tesi viene altresì citata la Direttiva 2002/21/CE 7 marzo 2002, *"che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), rimangono impregiudicate le "disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici"*;

Ritenuto pertanto di istituire e disciplinare l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio per alcune tipologie di occupazioni contenute nell'allegato documento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che ha differito al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi del dell'art. 239 comma 1 lett. b)7) del TUEL;

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile di area competente ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto nell'art. 147bis c. del TUEL ;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 c.1 del TUEL;

Visto l'articolo 134, 4° comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 e considerata l'urgenza di provvedere alla emanazione del presente atto al fine di consentire i pagamenti tempestivi del tributo;

Con voti resi in forma palese per alzata di mano:

9 favorevoli

6 contrari (Martelli, Mezzi, Tommaso Rossi, Possenti, Corbellini, Ninfo)

astenuti nessuno

DELIBERA

1) Di approvare le premesse facenti parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) Di istituire a decorrere dall'1/01/2016 il canone patrimoniale non ricognitorio ex art. 27 del D. Lgs. n.285/1992 per alcune tipologie di occupazioni di suolo pubblico secondo quanto precisato nel regolamento allegato al presente atto;

3) Di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi in forma palese per alzata di mano:

9 favorevoli

6 contrari (Martelli, Mezzi, Tommaso Rossi, Possenti, Corbellini, Ninfo)

astenuti nessuno

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del TUEL 18/08/2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
Cosimo Santo
Atto sottoscritto digitalmente

il Vice Segretario
Dott. Lorenzo Bussoletti
Atto sottoscritto digitalmente



Città di Melegnano
(Città Metropolitana di Milano)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
CONCESSORIO NON
RICOGNITORIO**

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento - adottato ai sensi degli articoli 3 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

e nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – disciplina l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio previsto dall'art. 27, commi 5, 7 ed 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), la cui istituzione è deliberata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del presente regolamento.

2) Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune nel rispetto dei principi generali di equità e di trasparenza.

3) Il canone patrimoniale non ricognitorio è inteso come un onere locale che copre la misura della somma dovuta da chi opera in regime di concessione di aree, suolo o sottosuolo pubblico. Esso è calcolato in base alle soggezioni imposte al Comune per l'occupazione dell'area demaniale stradale o assimilata e come parziale compensazione per i costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per la gestione del Patrimonio Stradale.

4) Il canone patrimoniale non ricognitorio si applica quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, ed è rapportato al valore economico che comporta il provvedimento di autorizzazione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

Art. 2

OGGETTO DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

1) Ai sensi del 1° comma dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 285/1992, le occupazioni a carattere permanente del demanio e del patrimonio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dall'Ente competente.

2) Le occupazioni permanenti del patrimonio stradale e delle relative pertinenze, come descritte nell'Allegato 1), presenti nel Sistema stradale (Stradario) del Comune come ufficialmente individuate dagli appositi atti del Consiglio comunale e mappate nel Catasto del sottosuolo (L.R. n. 7/2012), sono soggette a canone patrimoniale non ricognitorio.

3) Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

4) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

5) Le occupazioni assoggettate al canone patrimoniale non ricognitorio sono riportate nell'allegato 1.

ART. 3

SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

1) Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4
DETERMINAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

- 1) Il canone patrimoniale concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Melegnano per ciascun anno solare di durata dell'occupazione cui corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2) La consistenza (superficie) da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
- 3) Nel caso di impianti pubblicitari la superficie da assoggettare è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
- 4) L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5) L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
- 6) Le tariffe sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri di cui all'Allegato 2. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso di mancato aggiornamento, si applicano le tariffe stabilite per l'anno precedente.
- 7) Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) ed all'imposta comunale sulla pubblicità eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.
- 8) Il canone concessorio non ricognitorio non è applicato a tutte le tipologie di occupazioni per le quali il Comune percepisce già un canone ricognitorio/di concessione.
- 9) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio.

ART. 5
DENUNCIA DELLE OCCUPAZIONI SOGGETTE

- 1) Entro il 31 gennaio di ciascun anno è fatto obbligo per tutti i titolari delle concessioni assoggettate all'obbligo di pagamento del canone concessorio non ricognitorio di apposita dichiarazione contenente:
 - la misura dello spazio occupato (metri lineari o superficie)
 - l'ammontare del fatturato afferente al Comune di Melegnano per quanto attiene alle occupazioni relative ad erogazioni di pubblici servizi.
- 2) Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento tale adempimento è fissato per il 31 luglio 2016.

ART. 6
MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Per il primo anno di occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

- 2) Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto mensilmente a darne comunicazione al responsabile dell'entrata, anche mediante collegamenti telematici.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno in corso.
- 4) In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.
- 5) Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento il Comune provvede ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso in cui vengono richiesti con gli elementi utili a determinare l'importo con obbligo di apposita denuncia entro 30 giorni dal ricevimento. Nella denuncia deve essere altresì riportato l'indirizzo di posta elettronica certificata per l'invio delle comunicazioni.
- 6) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un diverso ammontare del canone. In tal caso la denuncia deve essere presentata entro lo stesso termine in cui deve essere effettuato il pagamento.
- 7) Sempre nel primo anno al ricevimento della denuncia il Comune invia apposito avviso di pagamento con obbligo di pagamento entro 30 giorni.
- 8) Dopo il primo anno, il canone patrimoniale non ricognitorio potrà essere annualmente aggiornato in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
- 9) Il versamento del canone patrimoniale non ricognitorio va effettuato su conto corrente bancario intestato alla Tesoreria Comunale o – in caso di concessione – a favore del concessionario.

ART. 7 ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone patrimoniale non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, ed invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).
- 2) La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 3) Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone patrimoniale non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone patrimoniale non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 8 RIMBORSI

- 1) Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da

rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 9 OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Per le occupazioni abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui all'art.6
- 2) Per le occupazioni definite abusive, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
- 3) Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

ART. 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il responsabile del settore competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
- 2) È in facoltà del responsabile di settore, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
- 3) In sede di prima applicazione il responsabile di settore coincide con il responsabile dell'area risorse economiche e finanziarie.

ART. 11 EVENTUALE CONCESSIONE

- 1) In caso di affidamento in concessione, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone patrimoniale non ricognitorio, ed all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.

ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 2) Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 13
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1) Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, ed in attesa della formale modificazione del Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 14
ENTRATA IN VIGORE

1) A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

ALLEGATO 1
ELENCO OCCUPAZIONI ASSOGGETTATE AL CANONE

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa quali:

1.1. Rete a supporto del servizio idrico

1.2. Reti sotterranee per la distribuzione di energia elettrica

1.3. Reti sotterranee per la distribuzione di gas

1.4. Cabine elettriche

1.5. Tralicci di elettrodotto

1.6 Linee telefoniche o trasmissione dati

2. Impianti pubblicitari quali:

2.1 Pensiline con pubblicità

2.2 Impianti mono facciali

2.3 impianti bi-facciali

2.4 transenne

ALLEGATO 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula:

$$T = Tr \times k1 \times k2$$

Dove:

Tariffa base (Tr) è approvata dalla Giunta Comunale.

La tariffa base da definire con il criterio dei versamenti già effettuati od applicabili a titolo di occupazione prima dell'introduzione del canone non ricognitorio o comunque di corrispettivo per l'occupazione della sede stradale.

Per l'anno 2016 la tariffa base è:

- se riferita ad occupazione relative ad erogazioni di pubblici servizi in regime di concessione amministrativa $Tr1 = € 1,00$;

- se riferita ad impianti pubblicitari $Tr2 = € 10000$

Aggiornamento della tariffa base (k1):

La tariffa base potrà essere aggiornata annualmente, in misura pari alla variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a gennaio dell'anno di riferimento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

Determinazione del Parametro economico (k2):

E' costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie di occupazione in relazione al vantaggio economico che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui riferiti al territorio comunale verificatisi nell'anno precedente, nonché in base all'attività:

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa

- Fino a 2,5 milioni di Euro $k2 = 1$
- Da Euro 2,5 milioni a 3,5 milioni $k2 = 1,2$
- Da Euro 3,5 milioni a 4 milioni $k2 = 1,3$
- Oltre Euro 4 milioni $k2 = 1,4$

2. Impianti pubblicitari

- pensiline con pubblicità $k2 = 1,0$
- transenne $k2 = 2,0$
- impianti mono e bi-facciali coefficiente $k2 = 3,0$

Valore occupazione e unità di misura

Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione prevista dalla Giunta Comunale in base all'unità di misura espressa:

mq. = metri quadrati

ml. = metri lineari

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato 1), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO (CCNR)

E' costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come sopra determinata e il valore dell'occupazione:

$$CCNR = (T \times V)$$